

documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso.

6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di governo, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni.

#### Art. 8.

##### *Controlli, ispezioni e monitoraggio*

1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di governo del progetto e dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilevati sanabili, sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e di governo dell'IPCEI Batterie 1.

#### Art. 9.

##### *Trattamento dei dati personali*

1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation* - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) dedicata all'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell'IPCEI Batterie 1.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finali*

1. In allegato n. 11 sono riportati gli oneri informativi a carico delle imprese derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli adempimenti sulla trasparenza richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile.

3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1726 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 luglio 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 760*

#### AVVERTENZA:

*Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato in data 10 agosto 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)*

21A05056

DECRETO 3 agosto 2021.

**Determinazione del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione - anno 2021.**

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 115 del codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice;

Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del codice;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 7 agosto 2020, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al fondo di che trattasi, per l'anno 2020, è stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2019;

Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, n. 0133237, in data 29 aprile 2021, con cui è stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2021, in misura pari al contributo per l'anno 2020;



Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 173171 in data 31 maggio 2021, indirizzata all'IVASS, diretta ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2020, a fissare per l'anno 2021 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2020;

Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata nota, sia l'IVASS, con nota n. 143048/21 in data 14 luglio 2021, hanno condiviso l'orientamento di questa amministrazione a fissare, per l'anno 2021, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2021, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2021. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2020.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

21A04993

DECRETO 4 agosto 2021.

**Revoca del commissario liquidatore della «Poggio dell'Ainella s.coop.edilizia a r.l.», in Napoli.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI  
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quinquies della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2003, con il quale la società cooperativa «Poggio dell'Ainella s.coop.edilizia a r.l.» con sede in Napoli (NA) - (c.f. n. 01395750639) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Marco Fantone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 50/SAA/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale 3 dicembre 2003 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto e contestualmente l'avv. Adriano Tortora è stato nominato commissario della procedura in argomento in sostituzione del dott. Marco Fantone;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che per la procedura in argomento è già stato nominato l'avv. Adriano Tortora quale commissario in sostituzione del dott. Marco Fantone per la durata della sospensione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale del 3 giugno 2021, n. 50/SAA/2021 è revocato ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 nella parte relativa alla sospensione per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore, conferito con decreto ministeriale 3 dicembre 2003.

